



## **PROVINCIA DI ASTI**

**Medaglia d'oro al valor militare**

### ***SERVIZIO AMBIENTE***

### ***UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE E SUPPORTO AMM.VO***

N. meccanografico DT012-258-2015 del 18/09/2015

N. determina 2766 del 30/09/2015

### ***DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE***

**Oggetto: Installazione IPPC "Intercap S.r.l." - categoria IPPC 6.7 "trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg/anno" - Autorizzazione Integrata Ambientale**

### **IL DIRIGENTE**

- Dato atto che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Asti n. 9179 del 18/12/2009 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Intercap S.r.l., con sede legale ed operativa in Canelli, Strada Antica Fornace 39, per l'esercizio dell'omonimo complesso IPPC riconducibile alla categoria 6.7 "trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg/anno".
- Dato atto che, per effetto delle disposizioni comunitarie recepite ad opera del D.Lgs 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" l'attività esercitata presso lo stabilimento (installazione IPPC) ricade nella Cat. IPPC 5.3 B) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno che comportano il ricorso a (...) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i veicoli fuori uso e relativi componenti" e deve essere assoggettata al regime di Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Dato atto che il D.Lgs 46/2014, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)<sup>1</sup>, ha modificato le

---

<sup>1</sup> La Direttiva 24/11/2010 n 2010/75/UE introduce numerose modifiche sostanziali alle precedenti Direttive in materia di prevenzione dell'inquinamento dovuto alle attività industriali. Tra i diversi obiettivi della Direttiva del 2010 c'è quello di assicurare che le norme interne degli stati membri garantiscano una più incisiva applicazione dei principi cardine della normativa ambientale comunitaria, in particolare del principio di "chi inquina paga" e della "prevenzione dell'inquinamento attraverso interventi alla fonte". La normativa

disposizioni del T.U. Ambientale, in materia di valutazioni ambientali ed Autorizzazione Integrata Ambientale (parte II), acque (Parte III), rifiuti (Parte IV) e qualità dell'aria (Parte V).

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. i-quinquies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. si intende per "Installazione esistente" ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda del medesimo Decreto un'Installazione che, alla data del 06/01/2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 06/01/2014.
- Dato atto che l'art. 29-octies prevede che l'Autorità Competente riesamini periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni e che il riesame tenga conto di tutte le conclusioni sulle BAT<sup>2</sup>, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'atto autorizzativo è stato concesso o da ultimo riesaminato, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione e che, nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
- Dato atto che il venir meno del regime transitorio introdotto con il richiamato D.Lgs 46/2014 da applicarsi alle Installazioni esistenti sino alla data del 25/06/2014 (75 gg. decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014), il procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha assunto la forma amministrativa del riesame e che prevede l'adeguamento della documentazione progettuale rispetto ai dettami della vigente Parte Seconda del T.U. Ambientale.
- Dato atto che, in data 21/05/2015, la Ditta Intercap S.r.l. ha depositato allo Sportello Unico Attività Produttive di Canelli-Moasca istanza per la modifica di impianto ai sensi della Parte Seconda del T.U. Ambientale (ns. prot. 32745 del 25/05/2015, prot. SUAP 598/2015, cod. SIAP CAN\_7052014\_INTE).
- Dato atto che ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 (modifica sostanziale di impianto e di contestuale adeguamento dell'atto autorizzativo al D.Lgs 46/2014) sono ricompresi gli endo-procedimenti finalizzati al rilascio dei seguenti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

***Atti istruttori endo-procedimentali<sup>3</sup>***

***Autorità competenti***

comunitaria interviene armonizzando il sistema di gestione integrata delle emissioni in atmosfera, nelle acque e nel suolo, al fine di evitare che approcci distinti nella disciplina delle emissioni impattanti, favoriscano il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambientale all'altra.

<sup>2</sup> Le "Conclusioni sulle BAT" è un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 13 della Direttiva 2010/75/CE ed è pubblicato in italiano nella GUCE, che contiene le parti di una BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Le conclusioni sulle BAT sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui al Regolamento (CE) 16.02.2011 n. 182/2011 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione".

<p>1. Autorizzazione Integrata Ambientale (modifica sostanziale di impianto) che, ai sensi dell'All. IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., integra e sostituisce le seguenti autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte Quinta del medesimo Decreto);</li> <li>-autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del medesimo Decreto);</li> <li>-autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del medesimo Decreto);</li> <li>-autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs 22/05/1999, n. 209, art. 7);</li> <li>-autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs 27/01/1992, n. 99, art. 9).</li> </ul> <p>2. Adeguamento dell'atto autorizzativo al D.Lgs 46/2014. 3. Verifica aderenza alle BAT<sup>4</sup>.</p>	<p>Provincia di Asti</p>
<p>4. Nulla osta/autorizzazioni di carattere urbanistico/edilizio</p>	<p>Comune di Canelli</p>

- Dato atto che in coerenza con quanto previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI del 19/03/2012 e dalla D.G.P n. 124 del 03/05/2012, il procedimento riconducibile all'Autorizzazione Integrata Ambientale (modifica sostanziale di impianto e di contestuale adeguamento dell'atto autorizzativo al D.Lgs 46/2014) è stato svolto in regime di avvalimento tramite la struttura tecnico-amministrativa della Provincia di Asti denominata "SIAP- Ambiente".
- Vista la documentazione tecnica acquisita agli atti nel corso dell'endoprocedimento per il rilascio del provvedimento in regime IPPC (modifica sostanziale di impianto e di contestuale adeguamento dell'atto autorizzativo al D.Lgs 46/2014), che si intende integralmente richiamata, e viste le risultanze delle sedute della conferenza di servizi del 16/07/2015 e dei pareri e contributi acquisiti agli atti, che si intendono anch'essi integralmente richiamati-
- Vista, in particolare, la documentazione tecnica trasmessa contestualmente all'istanza in data 21/05/2015 (ns. prot. 32745 del 25/05/2015, prot. SUAP 598/2015, cod. SIAP CAN\_7052014\_INTE) ed integrazioni del 07/08/2015 (ns. prot. 43085 del 10/08/2015).
- Visti tutti gli atti istruttori acquisiti a fascicolo IPPC nel corso dell'endoprocedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che si intendono integralmente richiamati.
- Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 29-ter e 29-sexies, autorizzare la Ditta Intercap S.r.l., con sede legale ed operativa in Canelli, Strada Antica Fornace 39, per l'esercizio dell'omonimo complesso IPPC riconducibile alla categoria 6.7 "trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appettare,

<sup>3</sup> L'elenco degli endo-procedimenti ricompresi nel procedimento unico ex art. 7 del DPR 160/2010 è stato stilato sulla base delle informazioni contenute nella documentazione progettuale depositata dal proponente. In caso di incompletezza od erroneità della stessa il suddetto elenco potrà, pertanto, subire modifiche od integrazioni.

<sup>4</sup> Le "Conclusioni sulle BAT" è un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 13 della Direttiva 2010/75/CE ed è pubblicato in italiano nella GUCE, che contiene le parti di una BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. Le conclusioni sulle BAT sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui al Regolamento (CE) 16.02.2011 n. 182/2011 "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione".

stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg/anno" e modifica sostanziale di impianto e di procedere al contestuale adeguamento dell'atto autorizzativo al D.Lgs 46/2014.

- Vista la Direttiva 24/11/2010 n 2010/75/UE
  - Visto l'Allegato. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
  - Visto l'Allegato. IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
  - Visto l'Allegato. X alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
  - Visto l'Allegato XI alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
  - Visto l'art. 33 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
  - Visto il D.M. 24/04/2008.
  - Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 22/12/2008, n. 85-10404.
  - Vista la L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.
  - Visto lo Statuto Provinciale.
  - Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
  - Visto il D.Lgs 49/2014.
  - Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
  - Vista la normativa vigente.
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando il provvedimento autorizzativo è stato concesso o da ultimo riesaminato, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'Installazione. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella G.U. dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'Installazione<sup>5</sup>; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera Installazione. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera Installazione o su parti di essa, dall'Autorità Competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'Autorità Competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nel provvedimento autorizzativo non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando

---

<sup>5</sup> Il Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents, pubblicato nell'agosto 2007, è attualmente in fase di revisione, pertanto nuove e diverse prescrizioni o adeguamenti impiantistico/gestionali potranno essere prescritti in seguito all'adozione di tale nuovo documento ai sensi della Direttiva IED, entro la tempistica indicata

conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

- Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico che sarà emanato dallo Sportello Unico Attività Produttive di Canelli-Moasca.

## **DETERMINA**

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 29-ter e 29-sexies, la Ditta Intercap S.r.l., con sede legale ed operativa in Canelli, Strada Antica Fornace 39, per l'esercizio dell'omonimo complesso IPPC riconducibile alla categoria 6.7 "trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg/anno" alla modifica sostanziale di impianto e di procedere al contestuale adeguamento dell'atto autorizzativo al D.Lgs 46/2014, così come meglio specificato nell'Allegato I "Analisi e valutazione ambientale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale include i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'Allegato X alla Parte Seconda del medesimo Decreto, che possono essere emesse dall'Installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché le disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'Installazione.

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques-BAT) che è, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. 1-ter, del medesimo Decreto, la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, il gestore deve informare l'autorità competente in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica, prima della

realizzazione degli interventi, specificando l'incidenza ambientale e l'assenza di interferenze con le prescrizioni autorizzative in essere - ai sensi della richiamata norma, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere il riesame dell'autorizzazione medesima.

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'atto autorizzativo, chiedere all'Autorità Competente di riesaminare il medesimo provvedimento.

7) Dato atto che con D.M. n. 272 del 13/11/2014 "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (14A10092)", sono state stabilite le modalità ed i criteri per la redazione della relazione di riferimento che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. v-bis, contiene le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività e riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata.

8) Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies del medesimo Decreto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio e che nelle more di definizione ed emanazione della prevista disciplina verranno mantenute le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lett. g) e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 12/06/2000, n. 20-192, 31/07/2000 n. 24-611 e 19/03/2001, n. 44-2493;

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità Competente e l'Ente responsabile degli accertamenti ed adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente.

10) Di dare atto che è fatto salvo il rispetto, da parte della Ditta Intercap S.r.l., della normativa di carattere ambientale anche non espressamente richiamata nel presente provvedimento, di igiene e sicurezza sul lavoro, vigente alla data del presente provvedimento ed applicabile all'attività in oggetto, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità delle autorizzazioni vigenti.

11) Di dare atto che la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto, da parte della Ditta Intercap S.r.l., della normativa in materia urbanistico/edilizia, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed antincendio.

12) Di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio

e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico citato in premessa ai sensi del D.P.R. 160/2010.

13) Di disporre la notifica del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive di Canelli-Moasca per i provvedimenti di competenza ai sensi del richiamato D.P.R. 160/2010.

14) Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia di Asti e di procedere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia di Asti.

Po Dott. Angelo Marengo  
Firmato digitalmente

Rif. tecnico pratica Dott. Fabio Quirico  
0141/433.273 – quirico@provincia.asti.it

Il redattore: fquirico

IL DIRIGENTE SERVIZIO AMBIENTE  
(Paolo Biletta)  
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 01/10/2015 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 01/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

*Livia Scuncio*

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE LE FIRME DIGITALI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA E SONO STATE APPOSTE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE